DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1969

che dispensa il Granducato del Lussemburgo dall'applicazione, per certe specie, delle direttive del Consiglio del 14 giugno 1966 relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di cereali

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [2], e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [3], modificata con la direttiva del 18 febbraio 1969 [4], e precisamente il suo articolo 23 bis,

vista la richiesta presentata dal Granducato del Lussemburgo,

considerando che nessuna semente delle specie di sulla, di poa annuale, di fieno greco, di riso e di scagliola è stata importata o commercializzata nel passato nel Granducato del Lussemburgo, e che inoltre nessun controllo di tali sementi è stato sollecitato o effettuato a tutt'oggi;

considerando che fino a quando queste condizioni permangono è opportuno dispensare il Granducato del Lussemburgo dall'applicazione delle disposizioni delle direttive predette per le specie in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente delle sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è dispensato dall'applicazione della:

1. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi e piante foraggere per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:
 a) Hedysarum coronarium L. sulla
 b) Poa annua L. poa annuale
 c) Trigonella foenumgraecum L. fieno greco;
2. direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali per quanto riguarda le specie elencate qui di seguito:
 a) Oryza sativa L. riso
 b) Pahalaris canariensis L. scagliola.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, p. 2309/66.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.